

# Il bonus investimenti in beni strumentali non è aiuto di Stato

È possibile cumulare tale credito d'imposta con altre misure, purché queste ultime non prevedano divieti di cumulo

/ Pamela ALBERTI

Ai sensi dell'[art. 1](#) comma 192 della L. 160/2019, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Fermo restando che, al momento, non sono ancora stati emanati chiarimenti ufficiali sulla nuova agevolazione, con riferimento alla natura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[art. 1](#) commi 184-197 della L. 160/2019, si ritiene che, analogamente ai precedenti super e iper-ammortamenti (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate nn. [23/2016](#) e [34/2016](#), § 7, e Risposte Unioncamere [26 giugno 2018](#)), anche questa versione dell'agevolazione, trattandosi di una misura di **carattere generale**, non si configuri come un aiuto di Stato.

Ne consegue che tale agevolazione, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non dovrebbe essere indicata nel prospetto sugli [aiuti di Stato](#) di cui al quadro RS del modello REDDITI.

Tanto premesso, al fine di individuare se il nuovo credito d'imposta sia effettivamente cumulabile con altre agevolazioni (nel limite del costo sostenuto), occorre verificare che le norme disciplinanti le **altre misure** non dispongano diversamente.

Ad esempio, con riferimento al credito d'imposta per investimenti nel **Mezzogiorno**, prorogato al 2020, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 102 della L. 208/2015 "il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento". In passato la norma agevolativa prevedeva, invece, un divieto di cumulo, che continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28 febbraio 2017 (circ. Agenzia delle Entrate n. [12/2017](#), § 4).

Diversamente da quanto stabilito dalla normativa previgente, il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno può quindi essere cumulato con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato ovvero come aiuti "de minimis" aventi a oggetto i medesimi costi. La circolare Agenzia delle Entrate n. [34/2016](#) (§ 7), relativa al periodo in cui era in vigore il

divieto di cumulo, ha, tra l'altro, espressamente previsto la possibilità di cumulare il credito Mezzogiorno con la maggiorazione del **40%** del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi prevista dall'[art. 1](#) commi 91-94 e 97 della L. 208/2015, vale a dire i super-ammortamenti. Le medesime considerazioni dovrebbero valere anche con riferimento agli iper-ammortamenti.

Per quanto sopra, si ritiene che il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno possa essere **cumulabile** con il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Il credito d'imposta per beni strumentali potrebbe essere cumulabile anche con il nuovo credito d'imposta per **ricerca, sviluppo e innovazione**: l'[art. 1](#) comma 204 della L. 160/2019 dispone, infatti, che tale agevolazione sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto (*cf.* risposta interrogazione parlamentare 13 febbraio 2020 n. [5-03577](#) e "[Bonus R&S e innovazione cumulabile con i finanziamenti Smart&Start](#)" del 15 febbraio).

## Cumulo anche con la Nuova Sabatini

È inoltre ammessa la cumulabilità del nuovo credito d'imposta per beni strumentali con la "**Nuova Sabatini**". Con riferimento a quest'ultima agevolazione, infatti, è stato chiarito che le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili siano inquadrabili come aiuti di Stato, mentre non valgono nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

Pertanto, l'agevolazione derivante dalla Nuova Sabatini è fruibile unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, super e iper-ammortamenti (*cf.* risposte MISE [12 febbraio 2020](#), § 9.4).

Il credito d'imposta è altresì cumulabile con l'**ACE** (si veda "[Nuovi investimenti in beni strumentali con risparmio d'imposta](#)" del 20 dicembre 2019).